

Numero scheda 08.330.11S

SALDI FINE STAGIONE

Area UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO LAVINO SAMOGGIA
Responsabile BOLOGNESI STEFANO
Servizio Polizia Locale

Modalità di richiesta

DI PERSONA
FAX
LETTERA

Requisiti

Requisiti richiesti ai commercianti al dettaglio in sede fissa con attività nel Comune di Casalecchio di Reno.

Documentazione

Con Delib. G.R. 1780 del 2 dicembre 2013, la Regione Emilia Romagna ha semplificato le vendite di fine stagione eliminando l'obbligo di comunicazione preventiva.

Normative

- D.LGS. 114/1998
- Delib. G.R. 1732/1999
- Delib. G.R. 2549/2003
- Delib. G.R. 1948/2007
- Delib. G.R. 867/2008
- Delib. G.R. 2052/2008
- Delib. G.R. 1666/2010
- Delib. G.R. 725/2011

- Delib. G.R. 1780/2013

- Delib. G.R. 1804/2016

Contribuzione dell'ente

Nessuna

Costo per l'utente

Nessuno

Dove rivolgersi

SEMPLICE Sportello Polifunzionale per il Cittadino

Note

Le vendite di fine stagione possono essere effettuate in due periodi dell'anno:

- a partire dal giorno feriale antecedente l'EPIFANIA (nel 2017 da giovedì 5 gennaio) per un periodo fisso di 60 giorni consecutivi
- dal primo sabato di LUGLIO per un periodo fisso di 60 giorni consecutivi

È obbligatorio rendere nota la natura della vendita ed esporre il prezzo praticato ordinariamente e lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale che si intende praticare nel corso della vendita di fine stagione.

Al fine di non indurre il consumatore in errore, è fatto obbligo di disporre le merci di fine stagione in maniera inequivocabilmente distinte e separate da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni ordinarie; ove una tale separazione non sia praticabile, la vendita ordinaria viene sospesa.

La pubblicità relativa alla vendita deve essere presentata in modo non ingannevole per i consumatori.

Nel caso venga indicato un solo prezzo è obbligatorio vendere a tale prezzo tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata.

È obbligatorio praticare i prezzi pubblicizzati senza limiti di quantità e senza abbinamento di vendite, fino ad esaurimento delle scorte che, qualora si verifichi, deve essere reso noto ai consumatori.

È vietato il riferimento nella pubblicità a fallimento o procedure fallimentari o simili.

Ai sensi della Delib. G.R. 1804/2016, nei 30 giorni che precedono le vendite di fine stagione (saldi), NON possono essere effettuate vendite promozionali dei seguenti prodotti: abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento ed arredamento.